

CAMERA DEI DEPUTATI N. 973-A

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARLI, VIOLANTE, SPINI, ABBONDANZIERI, ADDUCE, ANGIONI, BATTAGLIA, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BOLOGNESI, BUFFO, BUGLIO, BURLANDO, CALZOLAIO, CAPITELLI, CARBONI, CENNAMO, CHIAROMONTE, CHITI, CORDONI, CRISCI, DIANA, DUCA, FRANCI, GAMBINI, GIACCO, GRANDI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, GUERZONI, INNOCENTI, LUCÀ, LULLI, LUMIA, MAGNOLFI, MANZINI, PAOLA MARIANI, MARIOTTI, MARTELLA, MELANDRI, MONTECCHI, MOTTA, NANNICINI, NIEDDU, NIGRA, PANATTONI, PENNACCHI, PETRELLA, PINOTTI, QUARTIANI, ROSSIELLO, RUGGHIA, RUZZANTE, SANDI, SERENI, SINISCALCHI, TIDEI, TRUPIA, VIANELLO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

Presentata il 21 giugno 2001

(Relatore: **FANFANI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 973;

rilevato che l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse;

ritenuto inoltre che le disposizioni recate dal provvedimento in esame incidono sulla materia « organi dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera f), demanda alla competenza legislativa dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

per esigenze di chiarezza normativa anche in riferimento ai rapporti tra organi dello Stato, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire se il potere della istituenda Commissione di richiedere all'autorità giudiziaria atti riferiti a procedimenti in corso comprenda anche la possibilità di derogare al divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale e quali siano, in tale ipotesi, i poteri dell'autorità giudiziaria.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

La IV Commissione Difesa,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 973,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

l'indagine comprenda tutti i fatti contestuali e immediatamente successivi al periodo dell'immediato dopoguerra (1945), che, unitamente ai 625 fascicoli mancanti e alle 15.000 vittime innocenti, costituiscono occasione di accertamento per responsabilità non limitate all'oggetto della presente proposta che, perciò, deve eticamente e storicamente essere allargato, atteso che i paletti temporali possono costituire occasione di odio, visione unilaterale e non completezza dell'indagine come da tutti si chiede.

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—
ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, per indagare sulle archiviazioni di 695 fascicoli contenenti denunce di crimini nazifascisti, commessi nel corso della seconda guerra mondiale e riguardanti circa 15 mila vittime.

2. La Commissione ha il compito di indagare su:

a) le cause delle archiviazioni, di cui al comma 1, il contenuto dei fascicoli, e le ragioni per cui essi sono stati ritrovati a Palazzo Cesi, **sede della procura generale militare**, anziché nell'archivio degli atti dei tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

b) le cause che avrebbero portato all'occultamento dei fascicoli, le responsabilità della magistratura militare ed in particolare dei procuratori generali militari che si sono succeduti dal 1945 al 1974;

c) se siano fondati i gravi dubbi, sollevati sia da un'indagine del Consiglio della magistratura militare, sia dal documento conclusivo della indagine conoscitiva, approvato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in data 6 marzo 2001, circa una presunta volontà politica diretta ad occultare i fascicoli sulle stragi nazifasciste;

d) le cause della eventuale mancata individuazione o del mancato perseguimento dei responsabili di atti e di comportamenti contrari al diritto nazionale e internazionale;

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—
ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, per indagare sulle archiviazioni di 695 fascicoli **ritrovati nel 1994 a Palazzo Cesi, sede della Procura generale militare**, contenenti denunce di crimini nazifascisti, commessi nel corso della seconda guerra mondiale e riguardanti circa 15 mila vittime.

2. *Identico:*

a) le cause delle archiviazioni, di cui al comma 1, il contenuto dei fascicoli, e le ragioni per cui essi sono stati ritrovati a Palazzo Cesi, anziché nell'archivio degli atti dei tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) ogni elemento utile ai fini della presente legge, fondato sul patrimonio documentale disponibile o di nuova e certa acquisizione;

f) informazioni o elementi aggiuntivi che possono integrare conoscenze già acquisite.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati rispettivamente, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri della Commissione.

3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vice presidenti e due segretari.

4. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e presenta ai Presidenti delle Camere una relazione sulle risultanze delle indagini svolte.

ART. 3.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

e) *identica*;

f) *identica*.

ART. 2.

1. *Identico*.

2. *Identico*.

3. **L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due Segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.**

4. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e presenta ai Presidenti delle Camere, **entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori**, una relazione sulle risultanze delle indagini svolte.

ART. 3.

1. *Identico*.

2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

ART. 4.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, di intesa tra di loro.

3. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate ed in particolare del contributo di storici e di studiosi di chiara fama.

ART. 5.

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la

2. *Identico.*

3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile il segreto di Stato, d'ufficio e professionale. Tuttavia i documenti trasmessi dal Governo sotto il vincolo del segreto possono essere declassificati solo previo accordo tra il Governo e la Commissione. È sempre opponibile il segreto tra il difensore e il proprio assistito nell'ambito del mandato professionale.

4. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 2 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

4. Le stesse pene di cui al comma 3 si applicano a chiunque, al di fuori delle comunicazioni ufficiali della Commissione, pubblici o renda comunque noti, anche per riassunto, atti o documenti dell'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

ART. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

€ 0,26



14PDL0028990